



Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari
Piazza Vittorio Emanuele III, 64
70054 Giovinazzo (BA)
Tel. 080/3902311 – Fax 080/8942194
P.I. 02428770727 – C.F. 80004510725

La NUOVA IMU 2020

Gentile Contribuente,

con la presente informativa, desideriamo comunicare a tutti i nostri cittadini le principali informazioni ed indicazioni sul pagamento della NUOVA IMU per l'anno 2020.

*Desideriamo, altresì, informarLa che attraverso il sito istituzionale di questo Ente (www.comune.giovinazzo.ba.it) o presso gli sportelli di **Abaco S.p.A.** siti in Giovinazzo in Via Agostino Gioia N. 105-107 (giovinazzo@abacospa.it) è possibile ottenere ulteriori informazioni.*

NOTE GENERALI SUL TRIBUTO NUOVA IMU

La legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ha abolito la precedente IMU e TASI per creare la c.d. NUOVA IMU.

Il comma 762 della Legge di bilancio 2020 conferma le regole per il pagamento dell'imposta in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2020.

Va evidenziato che come indicato nella Circolare 1/DF del 18 marzo 2020, per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere dalla quota eventualmente dovuta dall'inquilino.

L'Amministrazione Comunale sta concretamente e consapevolmente valutando l'opportunità di non applicare sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

CHI DEVE PAGARE L'IMU

Il presupposto per l'applicazione della nuova IMU è il medesimo di quello previsto dalla vecchia IMU e di conseguenza dall'ICI. In merito, infatti, il comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011 prevede che **“l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili** di cui all'articolo 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 così come anche richiamato dal comma 740 dell'art. 1 legge 160/2019.

Secondo quanto sopra esposto **sono soggetti passivi dell'IMU:**

- Il proprietario degli immobili;
- L'usufruttuario;
- Il titolare di diritto d'uso od abitazione;
- Il titolare del diritto di enfiteusi o di superficie;
- Il locatario o utilizzatore degli immobili concessi in locazione finanziaria;
- Il concessionario di aree demaniali.

Devono pagare l'imposta anche i non residenti in Italia per gli immobili situati nel territorio dello Stato. **Si precisa che partire dal 2020 non è più prevista alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.**

Esenzione dal versamento dell'imposta ex art. 177 D.L. 34/2020. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le rate previste sono due:

- Scadenza acconto: **martedì 16 giugno 2020**
- Scadenza saldo: **mercoledì 16 dicembre 2020**

Per l'anno d'imposta 2020 non è consentito il pagamento con rata unica dell'IMU.

Per il pagamento si utilizza il mod. F24 (da presentare presso gli uffici postali o sportelli bancari) indicando il **CODICE COMUNE E047** e i seguenti codici tributo:

CODICE 3912: codice riservato all'abitazione principale e relative pertinenze – quota COMUNE;

CODICE 3914: terreni – quota COMUNE;

CODICE 3916: aree fabbricabili - quota COMUNE;

CODICE 3918: altri fabbricati - quota COMUNE;

CODICE 3925: immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota STATO;

CODICE 3930: immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota incremento COMUNE;

Il versamento non è dovuto per somme complessive annue inferiori o uguali a € 2,00.

DICHIARAZIONI E VARIAZIONI

Tutte le variazioni intervenute nell'anno 2019 vanno dichiarate **entro il 30 GIUGNO 2020** utilizzando il modello ministeriale.